

A12



Vai al contenuto multimediale

Carlo Morselli

**Prova (e mezzi di): ispezioni,
perquisizioni, sequestri**





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-0562-7

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: agosto 2017

Indice

7 Premessa generale

13 Capitolo I

Prova

1.1. Inquadramento sistematico: l'iperonimo (prova, declinabile nel chiasmo: prova legale/legalità della prova) e l'iponimo (mezzi di ricerca della prova). Presunzione semplice e inferenza, 13 – 1.2. La teoria “enunciativa” della prova, 32 – 1.3. La prova dichiarativa e l'agnizione, 39 – 1.4. La prova scientifica (cenni) e la Corte di cassazione, 40 – 1.5. Il procedimento probatorio, 46 – 1.6. Apprezzamento del materiale probatorio (libero convincimento del giudice) (prova indiziaria), 59 – 1.7. Apprezzamento e valore del *dictum* della persona offesa, 65.

69 Capitolo II

Ispezioni

2.1. Istituto a doppia fonte, apicale e ordinaria, ed ambigenere. Ispezione positiva (*tabulae praesentiae*), 69 – 2.2. Ispezione negativa (*tabulae absentiae*) e quale strumento inventivo. La percezione attraverso i sensi e l'*inventio*. Russell e Berkeley, 76 – 2.3. Il carattere apofantico e l'adduzione (l'impronta), 80 – 2.4. Le tipologie ispettive (ispezione personale, locale o topica e reale), 84 – 2.5. Atto a sorpresa, all'interno dei mezzi di ricerca della prova (carattere problematico della dicotomia sistematica), 92.

97 Capitolo III

Perquisizione e sequestro

3.1. Matrice e finalità dell'istituto, 97 – 3.2. Perquisizioni personali, locali e domiciliari (sequestri). La “spinosa” problematica dell'invalidità derivata, 102 – 3.3. Perquisizioni satelliti ed escluse (le perquisizioni personali penitenziarie e il sequestro preventivo della cella), 107.

109 Capitolo IV
 Le quaestiones

4.1. L'illustrazione delle *quaestiones* (e la casuistica con Sestio). Il titolo cautelare, 109 – 4.2. *Theory of the fruit of the poisonous tree* (impostazione olistica), 114 – 4.3. La sintassi, 119.

Premessa generale

L'ontogenesi (metodo e sistema)

Il sapere del giudice è in massima parte derivato, come affluenti al fiume acquisito mediante i canali degli apporti esterni alla sfera dell'organo: se, formandolo *ex se*, lo detenesse (*hortus conclusus*) sarebbe di suo conio e sarebbe costituito soggetto autosufficiente (giurisdizogonia); conseguentemente, dovrebbe negarsi siffatto rapporto ed ammettersi un percorso circolare e responsivo¹.

Il giudice, e solo il giudice, ha lo (il potere di) *ius dicere*, ma il giudice solo² non potrebbe fondarlo (mutuando dal costrutto normativo dettato all'art. 546, comma 1, lett. e, c.p.p.) e convertirlo compiutamente in giudizio, *ex nihilo*³, e senza che tale (cennato) limite debba o possa valicarsi con un atto concelebrativo, per cooptazione.

Ius dicere, piuttosto, non è (formula) basilare (come, un tempo, l'atomo), potendo enuclearsi e declinarsi *ius* (come l'elettrone, la prima particella subatomica)⁴ e tale fonte del sapere processuale — sdoppiato ed ambigenere⁵ — risalire alle parti, che, nell'impianto codicistico di

1. In ordine ad «una “concezione oracolare” della giurisprudenza», v., in dottrina, M. BARCELLONA, *Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria*, Torino, 1996, p. 16. Sull'«autosufficienza dell'ordinamento», v. F. CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, Roma-Bari, 1985, p. 228 s.

2. Cfr. F. CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli, 1958, p. 212: «la decisione [...] è esclusiva opera del giudice [...] il giudice rimane solo. Solo col suo compito tremendo [...] di separare (decidere da *de-caedere*) [...] il torto dalla ragione».

3. In dottrina, cfr. M. TARUFFO, *Giudizio (teoria generale)*, in *Enc. giur. Treccani*, XV, Roma, 1989, p. 1 il quale avverte che «nel linguaggio corrente “giudizio” è termine polisenso»; precisamente, F. CORDERO, *Giudizio*, in *Dig. pen.*, V, Torino, 1991, p. 505: «il concetto di giudizio [...] con tale vocabolo si designa una figura dialettica».

4. Per la moderna ricerca (sulle parti costitutive l'universo), da J. Dalton (la composizione di atomi indivisibili) a J.J. THOMSON che scoprì l'elettrone, mediante scomposizione, dividendo il nucleo dagli elettroni.

5. In dottrina si è individuato il seguente tratto comune: «l'atto del “provare” contiene una componente argomentativa che lo rende affine ed omogeneo all'atto del “giudicare”» (R. ORLANDI, *L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in *La prova nel*

stampo accusatorio centrato sulla garanzia partecipativa del contraddittorio (quale modello generale), vantano poteri poziori (l'impulso alle leve delle prove⁶ e del primo giudizio speciale: per es., diritto alla

dibattimento penale, Torino, 2010, p. 3). D'altra parte, v. G. FIANDACA, *Legislatore e dottrina penalistica: è ancora possibile un dialogo?*, in *Criminalia*, 2015, p. 17 s. Sul «potere di *ius dicere* del giudice», v. Cass., sez. un., 1 marzo 2012, n. 7931, Testini, in *Arch. n. proc. pen.*, 2011, p. 74 s. e di *potestas judicandi* parla, ad esempio, Cass., sez. fer., 20 settembre 2012, n. 36004, X, *ivi*, 2013, p. 74 s.

6. Cfr. F. CORDERO, *Linee di un processo accusatorio*, in *Criteri direttivi di una riforma del processo penale*, Milano, 1965, p. 61–62: «Gli aggettivi “inquisitorio” e “accusatorio” sono usati in almeno due significati: nel primo, sottolineano la differenza tra procedimenti instaurati *ex officio* e quelli, nei quali la decisione presuppone una domanda [...] Nel secondo, configurano due modi, che stanno agli antipodi [...] l'inquisitore è un giudice al quale la legge accorda un credito illimitato, e ciò spiega perché all'inquisito non sia permesso d'interloquire. Nei sistemi accusatori, al contrario, vale la regola del dialogo [...] le iniziative volte alla formazione delle prove [...] sono rituali e quindi efficaci nella misura in cui siano state compiute in cospetto e con la partecipazione dei contraddittori». Per i “cosiddetti atti propulsivi”, v. la pronuncia di Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 14978, r.d., in *Cass. pen.*, 2013, p. 2940, m. 716.2. Invece, sulla «impostazione accusatoria del vigente codice di rito [...] un sistema nel quale la prova si forma ordinariamente in dibattimento», v. Corte cost., 26 ottobre 2012, n. 237, T.G., in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 1247. Medesimamente, in merito al «passaggio ad un sistema accusatorio operato con il nuovo codice», v., ad esempio, Corte cost., sent. 10 giugno 2014, n. 163, in *Cass. pen.*, 2014, p. 3222 s., m. 646. 2. In dottrina, in tema, v. G. ILLUMINATI, *Accusatorio ed inquisitorio (sistema)*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988, p. 1; V. FANCHIOTTI, *Sistema accusatorio ed inquisitorio (dir. comp.e stran.)*, *ivi*, XXIX, Roma, 1993, p. 1 s.; R.E. KOSTORIS, *Modello accusatorio, cultura inquisitoria, scenari europei, tra presente e futuro del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 530 s., nonché L. FERRAJOLI, *Cos'è il garantismo*, in *Criminalia*, 2014, p. 129. Precisa Cass., sez. VI, ord. 23 maggio 2013, n. 22113, Berlusconi, in *Arch. n. proc. pen.*, 2014, p. 419 s., che «il diritto soggettivo al contraddittorio non si identifica o giustappone al metodo del contraddittorio». Sul dibattito circa la portata del contraddittorio — come metodo di conoscenza (profilo oggettivo) e come garanzia dell'imputato (profilo soggettivo), avuto riguardo all'art. 111 Cost. — cfr., in dottrina, C. CONTI, *Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo art. 111*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 198. Contra, G. UBERTIS, *Giusto processo e contraddittorio in ambito penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 2100. Ritene, pure, E. AMODIO, *Dal rito inquisitorio al “giusto processo”*, in *Il Giusto Processo*, 4, 2002, p. 103–104, che «non ci sono [...] garanzie diverse da quelle soggettive» (la distinzione è recepita da Corte cost., sent. 25 ottobre 2000, n. 440, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 345). Sulla «regola d'oro del contraddittorio», v., notoriamente, P. FERRUA, *Il “giusto processo”*, Bologna, 2012, p. 1 s. AMODIO, *Dal rito inquisitorio al “giusto processo”*, *loc.cit.*, il quale, parlando di “distinguo fuorviante”, conclude che «non ci sono [...] garanzie diverse da quelle soggettive» (la distinzione, che può anche essere riguardata per il suo carattere esclusivamente descrittivo, è recepita da Corte cost., sent. 25 ottobre 2000, n. 440, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 345). Cfr. C. VALENTINI, *Contraddittorio, immediatezza, oralità*, in *Le ragioni del garantismo*, diretta da A. GAITO, E. MARZADURI, O. MAZZA, F.R. DINACCI, *I principi europei del processo penale*, a cura di A. GAITO, Roma, 2016, p. 449 s.; G. DI CHIARA, *Fair Trial e “giusto processo” italiano*, *ivi*, p. 73 s.; nonché O. MAZZA, *Contraddittorio (principio del)*, in *Enc. dir., Annali*, VII, Milano, 2014, p. 274. Esemplificativamente, è nulla, per violazione del

prova ai sensi dell'art. 190 c.p.p., che diventa a discarico se proviene dall'imputato, e l'accesso diretto al c.d. giudizio abbreviato incondizionato ex art. 438 c.p.p.)⁷. La parte avrà veicolato al (fatto confluire nell'alveo del) giudice il *dictum* testimoniale (e il relativo esame, incisivamente, è condotto dalla parte, ai sensi dell'art. 499, comma 3, c.p.p.) e quando questo proviene, ad esempio, dalla persona offesa dal reato, la cui deposizione (nel terreno processuale) è stata "azionata" dal p.m.⁸, lo stesso, addirittura, da solo può fondare la sentenza di condanna⁹. In questo caso, il *dictum* del testimone e quello del giudice

diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la sentenza pronunciata senza previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (Cass. civ., sez. III, sent. 2 dicembre 2016, n. 24636, Frascino, in *Foro it.*, 2017, c. 592 s.).

7. Si ritiene che « attualmente l'istituto [...] si configura come vero e proprio diritto dell'imputato [...] ». L'instaurazione del giudizio abbreviato è, pertanto, rimessa all'iniziativa esclusiva dell'imputato, che ne è divenuto l'unico arbitro » (Cass., sez. III, 12 novembre 2009, Majouri, in *Arch. n. proc. pen.*, 2010, p. 303): così, è abnorme l'ordinanza con cui il giudice per l'udienza preliminare respinge la richiesta incondizionata di rito abbreviato (Cass., sez. I, 18 novembre 2008, Bartolacelli, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1893, m. 596). Sull'abbreviato "incondizionato", v., Cass., sez. I, 18 giugno 2015, n. 25882, Dello Monaco, in *Arch. n. proc. pen.*, 2017, p. 117. In dottrina, v. la sintesi di R. ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in *Compendio di procedura penale*, G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS, Vicenza, 2016, p. 593 s.: quanto ai presupposti « la fase introduttiva del rito prevede due diversi moduli procedurali, offerti alla libera ed esclusiva scelta dell'imputato [...] Il primo modulo risulta imperniato su una richiesta semplice [...]. Il secondo modulo prevede invece una richiesta complessa (o condizionata) ». Sul « carattere "premiale" [...] del rito » v. M. CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, 2015, p. 562. Gli approfondimenti sono affidati a G. CANZIO, *Giudizio abbreviato*, in *Enc. dir.*, Agg. IV, Milano, 2000, p. 617 s.; V. MAFFEO, *Giudizio abbreviato*, in *Enc. giur. Treccani*, Agg. XII, Roma, 2004, p. 1 s.; F. ZACCHÈ, *Il giudizio abbreviato*, Milano, 2004, p. 96 s. Recentemente, V. MAFFEO, *Questioni in tema di rito abbreviato*, in *Enc. it. Treccani* (Libro dell'anno del diritto 2014), Roma, 2014, p. 626 s.; F. RIGO, *Giudizio abbreviato e nuove contestazioni*, *ivi*, p. 625 s.

8. L'uso è distinto da quello proprio e peculiare di matrice costituzionale (art. 112: la riflette la decisione di Cass., sez. III, 27 settembre 2011, n. 34915, X, in *Arch. n. proc. pen.*, 2012, p. 58–59, ricordando che « l'azione penale è irrinunciabile, essendo obbligatoria »), quale potere riservato: v. G. UBERTIS, *Azione II) Azione penale*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, Roma, 1988, p. 1 s.; E. MARZADURI, *Azione penale*, *ivi*, Agg. VII, Roma, 1998, p. 2 s.; G. DI CHIARA, *Il pubblico ministero e l'esercizio dell'azione penale*, in G. FIANDACA, G. DI CHIARA, *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata*, Napoli, 2003, p. 235 s.; G. UBERTIS, *Azione penale, contraddittorio e durata ragionevole del processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 134 s.; da ultimo, v. L. MARAFIOTI, *Inazione e forme abusive di addebito penale*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2016, p. 338 s.

9. V. Cass., sez. VI, 3 giugno 2004, Patella ed altri, in *Riv. pen.*, 2005, p. 1411, secondo cui in tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad attento controllo di credibilità, possono essere assunte anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole

(che, appunto, *ius dicere*) si identificano nel punto in cui il secondo si avvale, nella ricostruzione storica del fatto, dell'esperienza diretta del primo (della c. d. prova dichiarativa)¹⁰, secondo una certa matrice (la parte). Tuttavia, tale radice non incide sulla emanata sentenza, che non ha carattere stipulativo, bensì giurisdizionale, ma con un paradosso finale: il giudice da solo non può fondare la sua decisione senza gli apporti esterni (i registri probatori) ma non viceversa: la dichiarazione della p.o. da sola può giustificarla.

Considerando fonti primarie (o dirette) e secondarie (o indirette), quest'ultime, sul piano delle appartenenze, sono tipiche del giudice. Al di fuori della *lex fori* ed all'interno della storiografia — distinta dalla storia (dall'etimo greco *historia* che significa ricerca o indagine, che nel distretto giuridico esprime ambiti semantici distinti: art. 326 s. c.p.p. e art. 1362 c.c. che richiede, per l'interpretazione del contratto, l'obbligo di « indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti »)¹¹ che

probatorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni. Conf., v. Cass., sez. I, 4 novembre 2004, Palmisani ed altro, in *Arch. n. proc. pen.*, 2006, p. 118. *Contra* parz., per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Sant'Angelo dei Lombardi, 6 agosto 2005, C., in *Giur. mer.*, 2006, n. 1, p. 145, ove si è precisato che sebbene al valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa non si applichino, di regola, le limitazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., atteso, tuttavia, l'interesse del quale essa è portatrice nel processo, soprattutto quando si sia costituita parte civile, va fatta una valutazione più rigorosa della sua attendibilità intrinseca ed estrinseca e la necessità di riscontri esterni diventa più che rigorosa. Conf., Trib. Bologna, sez. II, 25 novembre 2004, in *Guida dir.*, 2005, n. 11, p. 100.

10. Sulle cc. dd. prove dichiarative, in dottrina, v. M. MENNA, *Prove dichiarative*, in Aa.Vv., *Trattato di procedura penale*, a cura di G. SPANGHER, II, *Prove e misure cautelari*, I, *Prove*, a cura di A. SCALEFATI, Torino, 2009, p. 303 s.; R. CASIRAGHI, *La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. UBERTIS e G.P. VOENA, XVI, Milano, 2011, p. 1-2: « la prova dichiarativa costituisce da sempre il mezzo di prova utilizzato per la ricostruzione dei fatti » presentandosi « così naturalmente essenziale nella vicenda processuale che l'imprescindibilità del suo ruolo rimane indipendente dai modelli processuali, inquisitorio o accusatorio, in cui è inserita »; nonché S. RECCHIONE, *Diritto al controllo e canoni per la riforma della sentenza di assoluzione*, in *Le ragioni del garantismo*, diretta da A. GAITO, E. MARZADURI, O. MAZZA, F.R. DINACCI, *I principi europei del processo penale*, a cura di A. GAITO, Roma, 2016, p. 568. In giurisprudenza, v., ad esempio, Cass., sez. III, 31 maggio 2011, n. 21771, M., in *Riv. pen.*, 2012, p. 1305, che classifica la deposizione del testimone quale prova dichiarativa, sottoposta alle relative regole valutative; v. pure, Cass., sez. VI, 3 febbraio 2012, n. 4690, Castiglione, *ivi*, 2013, p. 473-474.

11. La norma detta la regola interpretativa soggettiva, cioè fondata sull'intenzione delle parti (1362, 1363, 1364, 1365 c.c.), contrapposta ai canoni ermeneutici oggettivi (art. 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 c.c.) i quali prescindono dalla volontà dei contraenti ed hanno applicazione residuale rispetto alle prime. In giurisprudenza, da ultimo, in tema di interpretazione

reca una cifra descrittiva e su base fattuale, a differenza della storiografia che, quale scienza (di tipo *extrasperimentale* ed analitico), si incarica di determinare l'esatta dimensione e comprensione di una vicenda del passato — distinguiamo le due indicate fonti, riferite alla *res extensa* della realtà documentale da cui parte la ricostruzione storica. In senso lato, il documento denota ogni testimonianza materiale che considera una indagine in ordine ad un certo periodo storico (da un'ascia di pietra ad una urna cineraria o ad una olla funeraria che recavano il nome del defunto oppure alle rovine di un tempio, ad una scrizione funeraria). E qui registriamo un terreno comune e, all'opposto, distintivo tra la ricerca storica e quella giudiziaria: la prima pone in stretta comparazione fonti diverse, mediante appunto il confronto, per individuare indizi di convalida dell'ipotesi iniziale, e così lo studioso, procedendo con rigore metodologico, deve sottoporre a valutazione tutte le fonti disponibili, come deve fare p.m. (art. 187, comma 1, c.p.p.: « sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione ») e giudice *in utramque partem* (art. 546, comma 1 lett. e, c.p.p.: « la coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie »; ancora prima, e seccamente, per il p.m. v. art. 326 c.p.p.). Sempre nel primo ambito sono accreditate pure le fonti letterarie (composizioni di autori di teatro, poeti, filosofi), mentre in quello giudiziario l'andamento antisellettivo non trova posto.

Al riguardo l'archeologia rappresenta una disciplina che sottopone a scrutinio le antiche civiltà attraverso lo studio dei resti materiali (per ricostruire stadi protostorici mediante l'apparato della documentazione non scritta, come l'impronta)¹². In questo caso, il tratto prossemico con il lavoro del giudice è irrefutabile. Al pari del giudice che lavora a quattro mani (servendosi dello specialista, qual è il perito, come il p.m.

contrattuale, v. Cass., sez. III, sent. 28 febbraio 2017 n. 5043, Pres. Chiarini; Rel. Graziosi; Pm (diff.) Cardino; Ric. Gilimmobiliare Srl; Controric. Provincia di Avellino, in *Guida dir.*, 2017, n. 20, p. 89.

12. Nei documenti non scritti rientrano fossili e scheletri (per mezzo della fossilizzazione possono conservarsi anche le impronte: il generale, sul piano giuridico, di queste si serve anche il processo penale per ricostruire una vicenda delittuosa). Nel campo giudiziario, per « l'analisi ricostruttiva dei fatti » da parte del giudice del merito, v., da ultimo, Cass., sez. V, sent. 15 marzo 2017, n.12603, in *Guida dir.*, 2017, n. 18, p.78 s.

si avvale del consulente tecnico¹³ e come il difensore delle investigazioni), altre specifiche discipline risultano affiancate all'archeologia (come la numismatica che si occupa, individuando i vari eserghi, del sistema di monetazione dell'antichità). Ed ancora: una indagine che tocca le origini si salda con l'apporto scientifico della geologia, della paleontologia, dell'antropologia nonché della paleoantropologia (si aggiunga, per le discipline più recenti, che la demografia e la statistica contribuiscono a tessere il filo della ricostruzione storica). Nella tessitura, si tratta quindi di un lavoro collettaneo (improntato alla coralità, dunque)¹⁴.

Orbene, (ciò che è oggetto del presente studio, cioè prova) ispezioni, perquisizioni e sequestro fanno affluire e assicurano reperti che “parlano” del passato (e lo testimoniano), per la cui investigazione i vari soggetti sono chiamati a dare il loro apporto (mediante l'adduzione, tipicamente)¹⁵.

13. In dottrina, v. R.E. KOSTORIS, *I consulenti tecnici nel processo penale*, Milano, 1983, p. 306; P. CORSO, *Periti e perizia (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 93; E. AMODIO, *Perizia e consulenza tecnica nel quadro del nuovo processo penale*, in *Cass. pen.*, 1989, p. 170 s.; A. SCALFATI, *Gli accertamenti tecnici dell'accusa*, in *Ind. pen.*, 1992, p. 138; F. NUZZO, *Il consulente tecnico del pubblico ministero nelle indagini preliminari*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1994, p. 609; nonché P.P. RIVELLO, *La consulenza tecnica*, in Aa.Va., *La prova penale*, a cura di P. FERRUA, E. MARZADURI, G. SPANGHER, Torino, 2013, p. 371.

14. Proprio sulle origini, sulla cosmogonia, tratta dal libro della Genesi (Pentateuco), nel punto in cui si legge “Facciamo l'uomo”: si tratta di un plurale deliberativo (cioè una deliberazione che interviene con la corte celeste e gli angeli) riferito ad un singolare collettivo (l'uomo). Il codice di Hammurabi (risalente al XVIII sec. a.C.) riunisce 282 sentenze, avente carattere normativo, e con cui esordisce il lungo percorso indirizzato all'affermazione del principio della certezza del diritto (ad es., n. 197: Se un uomo spezza l'osso di un altro anche a lui spezzeranno l'osso).

15. Sui mezzi di prova, in giurisprudenza, ad esempio, v. Cass., sez. V, 28 giugno 2016, n. 26817, in *Studium iuris*, 2017, p. 238; Cass., sez. III, 20 giugno 2016, n. 25434, *ivi*, mentre sui mezzi di ricerca della prova v. Cass., sez. V, 28 giugno 2016, n. 26885, *ivi*; Cass., sez. II, 17 giugno 2016, n. 25320, *ivi*. In particolare, sul sequestro preventivo d'urgenza, si rinvia a Cass., sez. un., 13 aprile 2016, n. 15453, Giudici, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 205. In dottrina, v. P. GUALTIERI, *Il sequestro preventivo tra carenze normative e (dis)orientamenti giurisprudenziali*, *ivi*, p. 145 s. Per la manualistica, v. A.A. DALIA, M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, Vicenza, 2016, p. 274 s.; O. DOMINIONI, *I mezzi di ricerca della prova*, in Aa.Vv., *Procedura penale*, Torino, 2015, p. 319 s.